

dalla nota DPIT 699 06 05 2021 Valutazione nelle scuole del primo ciclo

*Per la **scuola primaria** la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegare Linee guida.*

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

*Per la **scuola secondaria di primo grado** la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche

situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

dal PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE – IC DA VINCI-UNGARETTI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA (artt. 5 e 6)

L'ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata, previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

1. Di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
2. Di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
3. Dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:

- a) della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- b) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- c) dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo quadrimestre le valutazioni da 4 a 10.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art.4 c 6 e dal D.Lgs 62.2017 art.6 c 2.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati:

- a. Il Consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
- b. Il Consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
- c. Il Consiglio di classe valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da un segmento formativo all'altro che richiede salti cognitivi particolarmente elevati.
- d. Il Consiglio di classe tiene conto della documentata e verbalizzata adozione di interventi, di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
- e. Il Consiglio di classe delibera situazioni di gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
 - 1. assenza o gravi carenze nelle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi
 - 2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati
 - 3. gravi carenze, assenze di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

La non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal C.d.C. e con adeguata motivazione, in base a quanto indicato nei punti precedenti associati a:

- a) Gravi carenze in almeno tre discipline e due lievi tali che non siano acquisite le abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (linguistico-espressivo-comunicativo, logico-matematico)

- b) Due carenze gravi e tre lievi nelle discipline tali che non siano acquisite le abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (linguistico-espressivo-comunicativo, logico-matematico)
- c) Una carenza grave e almeno quattro carenze lievi tali che non siano acquisite le abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (linguistico-espressivo-comunicativo, logico-matematico).

Il Consiglio di Classe, tuttavia, si riserva di deliberare l'ammissione qualora se ne ravveda l'opportunità.